

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4032 del 19/10/2016
Oggetto	DITTA CASALINI S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13/4/2016 N. 996 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE MINIVETTURE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI PIACENZA, VIA RIGOLLI N. 36. RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4139 del 19/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA CASALINI S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13/4/2016 N. 996 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE MINIVETTURE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA RIGOLLI N. 36. RETTIFICA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 996 del 13/4/2016, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta CASALINI S.R.L. per l'attività di "costruzione minivetture", svolta in Comune di Piacenza (PC) via Rigolli n. 36, A.U.A. comprendente unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

ATTESO che nel testo dell'atto (parte dispositiva, punto 2.) sono stati riscontrati alcuni errori materiali e precisamente:

- è stato erroneamente indicato il limite delle emissioni ivi autorizzate (E1, E2, E3, E4) in h/anno (ore anno) anziché in gg/anno (giorni anno);
- alla lettera b) non è stata sufficientemente precisata la condizione per la quale possono non essere effettuati autocontrolli;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre la rettifica dell'atto autorizzativo Det. Dir. n. 1567/2016 sostituendo, nella parte dispositiva del provvedimento:

- l'indicazione del limite di durata delle emissioni ivi autorizzate (E1, E2, E3, E4, E5) con la dicitura **gg/anno**;
- la lettera b) con le seguenti:
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per gli ossidi di azoto e di zolfo ad **E1** ed **E2**, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici per la ricerca di tali inquinanti a dette emissioni, essendo utilizzato come combustibile gas metano;
 - c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per **E4**, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a **gas metano** e funzioni correttamente;

RITENUTO necessario a tale fine sostituire integralmente, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, il succitato punto 2. della parte dispositiva del provvedimento sopra citato;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale n. 996 del 13/4/2016, relativamente agli errori materiali evidenziati nelle premesse, mediante sostituzione del punto 2. della parte dispositiva del provvedimento con il seguente:
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:**

EMISSIONE E1 CABINA USIITALIA – FASE DI ESSICAZIONE

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	3	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	3,5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	0,35	mg/Nm ³

EMISSIONE E2 CABINA USIITALIA – FASE APPLICAZIONE

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	3	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	3,5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	0,35	mg/Nm ³

EMISSIONE E3 CABINA FORNO METRON

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: fase di applicazione		
Materiale particellare	3	mg/Nm ³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) fase di essiccazione	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E4 GENERATORE TERMICO CABINA/FORNO METRON

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	2,5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	175 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E5 CARTEGGIATURA

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per gli ossidi di azoto e di zolfo ad E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici per la ricerca di tali inquinanti a dette emissioni, essendo utilizzato come combustibile gas metano;**
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E4, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;**
- d) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
- f) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 1m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i prodotti vernicianti a base solvente, pronti all'uso, devono avere un contenuto di residuo secco non inferiore al 40% in peso;
- i) devono essere utilizzati, quanto più possibile, prodotti vernicianti ad alto residuo secco o prodotti a base acquosa;
- j) con frequenza giornaliera le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura

dell'Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

- k) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento sulle emissioni E1, E2, E3 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;*
- l) l'emissione E5 deve continuare ad essere presidiata da un idoneo sistema di abbattimento come indicato nella comunicazione del 24.02.2005 (prot. Prov.le n. 17378 del 25.02.2005);*
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;*
- n) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:*
 - o limite emissione annua di COV: 4450 Kg/a;*
 - o limite emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;*
- o) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae nodo di Piacenza:*
 - o l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;*
 - o il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;*

2. **di dare atto** che:

- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale 996/2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta fissata a 15 anni dalla data di rilascio del precedente provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune di Piacenza (Atto 5/5/2016 P.G. n. 38271);
- non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.